

COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

INFORMATIVA IMU 2013

Principali novità 2013 rispetto al 2012

E' sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre il versamento della prima rata IMU solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale sono equiparate all'abitazione principale:

1. l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui ai punti a) e b) è fissato al 16 settembre 2013.

Per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili non è prevista alcuna sospensione e l'imposta è interamente versata al Comune con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi)

per gli immobili del **gruppo catastale "D" (immobili produttivi)** :

la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925

Base imponibile:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Categoria	Moltiplicatore
cat. A (escluso A10)	160
Cat. A10	80
Cat. B	140

Cat. C/1	55
Cat. C2, C6 e C7	160
Cat. C3, C4 e C5	140
Cat. D (escluso D/5)(aumentato rispetto al 2012)	65
Cat. D/5	80

CALCOLO DELL'IMPOSTA:

il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e le detrazioni (in caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Poiché questo Comune non ha provveduto a deliberare le aliquote per l'anno 2013, l'importo da versare in acconto va calcolato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2012 così come di seguito elencate:

Aliquote 2012: (si riportano le aliquote dell'imposta e le detrazioni stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 04/05/2012)

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazioni
Unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi	0,20% (due per mille)	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata (assimilata ad abitazione principale)	0,20% (due per mille)	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (assimilata ad abitazione principale)	0,20% (due per mille)	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (assimilata ad abitazione principale)	0,20% (due per mille)	€ 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le case popolari (assimilata ad abitazione principale)	0,20%	€ 200,00
Tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate	0,70% (sette per mille)	-----

Come versare l'IMU

1° rata di ACCONTO entro il giorno 17 giugno 2013 pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2012 riportate nella tabella di cui sopra

2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sottoindicato alla data del 16 ottobre 2013.

<http://www.finanze.it/dipartimento politiciefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno.

(MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

PAGAMENTO:

il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è: F073. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate.

Descrizione	IMU Comune	IMU Stato
IMU abitazione principale e relative pertinenze	3912	=====
IMU – aree fabbricabili	3916	=====
IMU altri fabbricati esclusi gli immobili del gruppo catastale D (produttivi)	3918	=====
Immobili del gruppo catastale D (produttivi)	=====	3925

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Società C. & C. Concessionaria delle Entrate del Comune di Meana Sardo nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Tutti i venerdì dalle ore 10,00 alle ore 16,00 negli Uffici siti in c.so G.M.Agus n. 4

Meana Sardo 03 giugno 2013

Il Funzionario Responsabile

